

**Ordinanza  
concernente le misure sociali collaterali  
nell'agricoltura  
(OMSC)**

del 26 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2020)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1, 86a capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgr),

*ordina:*

**Sezione 1: Aiuti per la conduzione aziendale**

**Art. 1** Mutui esenti da interessi

<sup>1</sup> I Cantoni possono accordare ai gestori di aziende agricole aiuti per la conduzione aziendale sotto forma di mutui esenti da interessi, al fine di:

- a. ovviare a difficoltà finanziarie non imputabili al gestore;
- b. rimborsare mutui esistenti gravati da interessi (conversione del debito); o
- c. facilitare la cessazione della gestione dell'azienda.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Sussistono difficoltà finanziarie qualora, malgrado una ragionevole utilizzazione delle possibilità di credito, il richiedente non sia temporaneamente in grado di far fronte ai propri impegni finanziari.

<sup>3</sup> ...<sup>3</sup>

**Art. 2<sup>4</sup>** Dimensioni dell'azienda necessarie

<sup>1</sup> I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono versati soltanto se le dimensioni dell'azienda sono pari almeno a un'unità standard di manodopera (USM).

<sup>2</sup> A complemento dell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> sulla terminologia agricola, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può stabilire coefficienti supplementari per il calcolo delle USM per settori aziendali particolari.

RU **2003** 4883

<sup>1</sup> RS **910.1**

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>3</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6103).

<sup>5</sup> RS **910.91**

**Art. 3<sup>6</sup>** Dimensioni dell'azienda necessarie nelle aree a rischio

<sup>1</sup> Nelle aree della regione di montagna e di quella collinare nelle quali la gestione o una sufficiente densità d'insediamento è a rischio, le dimensioni dell'azienda necessarie sono di almeno 0,60 USM.

<sup>2</sup> L'UFAG fissa i criteri per decidere se un'azienda si trovi in un'area a rischio.

**Art. 4** Requisiti personali

<sup>1</sup> I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale sono accordati soltanto se il gestore adempie le condizioni di cui agli articoli 3 e 4 nonché 12–34 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>7</sup> sui pagamenti diretti.<sup>8</sup>

<sup>2</sup> La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>9</sup> sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.<sup>10</sup>

<sup>3</sup> In caso di richiedenti coniugati è sufficiente che uno dei coniugi adempia i requisiti di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> La gestione di un'azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.<sup>11</sup>

<sup>5</sup> Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all'articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un'altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell'articolo 37 LFPr o con attestato federale di capacità ai sensi dell'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6103).

<sup>7</sup> RS **910.13**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

<sup>9</sup> RS **412.10**

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 887).

**Art. 5** Reddito e sostanza

<sup>1</sup> Il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale non è accordato se il reddito determinante del richiedente supera i 120 000 franchi.

<sup>2</sup> Se il reddito determinante supera 80 000 franchi, il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b è ridotto del 10 per cento per ogni 5000 franchi di reddito supplementare. Gli importi inferiori al 20 per cento del mutuo non ridotto non vengono versati.

<sup>3</sup> Per reddito determinante si intende il reddito imponibile secondo la legge federale del 14 dicembre 1990<sup>13</sup> sull'imposta federale diretta, dopo deduzione di 40 000 franchi per i richiedenti coniugati.

<sup>4</sup> Se la sostanza rettificata del richiedente prima della concessione del mutuo supera i 600 000 franchi, non è accordato alcun mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.

<sup>5</sup> La sostanza rettificata comprende tutti gli elementi patrimoniali dopo deduzione delle pertinenze aziendali, senza il patrimonio finanziario, delle colture perenni e del capitale di terzi.<sup>14</sup>

<sup>6</sup> I terreni da costruzione, tranne i cortili utilizzati nell'agricoltura, devono essere computati al loro valore venale locale usuale.

**Art. 6<sup>15</sup>** Condizioni per la conversione dei debiti

<sup>1</sup> Dopo la realizzazione di un consistente investimento, un mutuo secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b può essere accordato soltanto al termine di un periodo di attesa di tre anni.

<sup>2</sup> ...<sup>16</sup>

<sup>3</sup> I debiti gravati da interesse a carico dell'azienda prima della conversione non devono superare di 2,5 volte il valore di reddito.

<sup>4</sup> L'ultima conversione dei debiti deve risalire ad almeno dieci anni prima.

**Art. 6a<sup>17</sup>** Condizioni per l'ottenimento di un mutuo in vista della cessazione della gestione di un'azienda

<sup>1</sup> I mutui secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere concessi soltanto se i terreni che si liberano sono venduti, ovvero affittati per almeno 12 anni, a una o più aziende ubicate a una distanza di percorso di al massimo 15 km conformemente

<sup>13</sup> RS 642.11

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6353).

<sup>16</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

agli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>18</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR).<sup>19</sup>

<sup>2</sup> Il richiedente può mantenere gli edifici e una superficie agricola utile di 100 are al massimo, di cui al massimo 30 are di terreni coltivati a vigna o di terreni adibiti alla frutticoltura.

#### **Art. 7** Onere sopportabile

<sup>1</sup> L'importo del mutuo e del rimborso va stabilito in modo che l'onere sia sopportabile.

<sup>2</sup> L'onere è sopportabile se il richiedente è in grado di:

- a. coprire le spese correnti dell'azienda e della famiglia;
- b. garantire il servizio degli interessi;
- c. adempire gli impegni assunti in relazione al rimborso;
- d. effettuare gli investimenti futuri necessari; e
- e. rimanere solvibile.

<sup>3</sup> Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale i Cantoni possono fissare un importo massimo per azienda. Questo importo massimo non può essere inferiore a 200 000 franchi.<sup>20</sup>

#### **Art. 8<sup>21</sup>** Ammontare dei mutui per la conversione di debiti

I mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b possono finanziare i debiti gravati da interesse sino al 50 per cento del valore di reddito.

#### **Art. 9** Domanda, esame e decisione

<sup>1</sup> Le domande di mutuo vanno inoltrate al Cantone.

<sup>2</sup> Il Cantone esamina la domanda, ne valuta la necessità, decide in merito alla stessa e fissa le condizioni e gli oneri per il singolo caso. Può rinunciare alla concessione di mutui inferiori a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> Per le domande che non superano l'importo limite di cui all'articolo 10 capoverso 2, al momento della notifica della decisione al richiedente il Cantone informa

<sup>18</sup> RS 211.412.11

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2017 6103).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6353).

l'UFAG<sup>22</sup> mediante un modulo apposito. Il Cantone notifica la sua decisione all'UFAG su richiesta di quest'ultimo.<sup>23</sup>

<sup>4</sup> Per le domande superiori all'importo limite, il Cantone sottopone la sua decisione all'UFAG allegando i documenti pertinenti. Notifica la sua decisione al richiedente dopo che l'UFAG l'ha approvata.

#### **Art. 10** Procedura di approvazione

<sup>1</sup> Il termine di approvazione di 30 giorni decorre dal giorno successivo al ricevimento degli atti completi da parte dell'UFAG.

<sup>2</sup> L'importo limite ammonta a 500 000 franchi, compreso il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale.<sup>24</sup>

<sup>3</sup> Se la decisione nel merito è presa dall'UFAG, esso stabilisce le condizioni e gli oneri nel singolo caso.

#### **Art. 11** Obbligo di tenere la contabilità

<sup>1</sup> Su richiesta dal Cantone, nel corso della durata del mutuo deve essere presentata la contabilità aziendale.

<sup>2</sup> In casi eccezionali, per i mutui inferiori all'importo limite conformemente all'articolo 10 capoverso 2 possono essere presentate singole registrazioni.

#### **Art. 12** Garanzia dei mutui

<sup>1</sup> I mutui devono essere accordati se possibile con garanzie reali.

<sup>2</sup> Se il mutuatario non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di assegnazione del credito, la costituzione di un'ipoteca. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro fondiario.

<sup>3</sup> Il Cantone può computare i rimborsi annui con le prestazioni della Confederazione al mutuatario giunte a scadenza.<sup>25</sup>

#### **Art. 13** Revoca dei mutui

<sup>1</sup> Sono considerati in particolare motivi importanti per la revoca del mutuo:

- a. l'alienazione dell'azienda;
- b. l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola;

<sup>22</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6103).

<sup>25</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6353).

- c. la cessazione della gestione in proprio secondo l'articolo 9 LDFR<sup>26</sup>, tranne in caso di affitto a un discendente;
- d. l'utilizzazione duratura di parti essenziali dell'azienda per scopi non agricoli;
- e. l'inosservanza di condizioni e di oneri stabiliti nella decisione;
- f. l'apporto di capitali di terzi senza previa consultazione del Cantone;
- g. la mancata adozione di provvedimenti, nei termini fissati dal Cantone, per ovviare all'incuria nella gestione e nella manutenzione constatata dal Cantone;
- h. il mancato pagamento, nonostante diffida, di una quota d'ammortamento entro sei mesi dall'esigibilità;
- i. l'ottenimento di un mutuo sulla base di dati errati o fuorvianti.

<sup>2</sup> Trattandosi di mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda, sono considerati motivi importanti soltanto quelli di cui al capoverso 1 lettere e, h ed i.<sup>27</sup>

<sup>3</sup> Al posto di una revoca giusta il capoverso 1 lettera a o c, il Cantone può trasferire il mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda, alle stesse condizioni al successore, purché questi soddisfi le condizioni di entrata in materia di cui agli articoli 2-7 e offra la garanzia richiesta. È fatto salvo l'articolo 15.<sup>28</sup>

#### **Art. 14** Rimborso

<sup>1</sup> L'autorità che decide fissa il termine di rimborso del mutuo. Detto termine non può superare i venti anni; per i mutui concessi in vista della cessazione della gestione dell'azienda il termine massimo è di dieci anni.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> I termini di rimborso dei mutui devono essere fissati secondo le possibilità economiche del mutuatario.

<sup>3</sup> Il Cantone può differire di tre anni al massimo, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso dei mutui accordati conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

<sup>4</sup> Il Cantone può sospendere per un anno, nei limiti del termine di cui al capoverso 1, il rimborso del mutuo, se le condizioni economiche del mutuatario si deteriorano senza sua colpa.

<sup>5</sup> Se le condizioni economiche del mutuatario sono migliorate considerevolmente, il Cantone può aumentare adeguatamente il tasso di ammortamento nel periodo di durata del contratto o esigere il rimborso anticipato del mutuo residuo.

<sup>26</sup> RS 211.412.11

<sup>27</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

<sup>28</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3927).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6211).

**Art. 15** Alienazione con utile

<sup>1</sup> Se l'azienda è alienata con utile prima dello scadere del termine di rimborso convenuto inizialmente, i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale devono essere interamente rimborsati.<sup>30</sup>

<sup>2</sup> L'utile si calcola secondo gli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 LDFR<sup>31</sup>. L'UFAG fissa i valori d'imputazione.

<sup>3</sup> ...<sup>32</sup>

**Art. 16** Finanziamento

<sup>1</sup> La prestazione del Cantone ammonta al 100 per cento della prestazione federale.<sup>33</sup>

<sup>2</sup> Il Cantone chiede i fondi federali all'UFAG in funzione delle sue necessità.

<sup>3</sup> L'UFAG esamina la proposta del Cantone e gli versa i mezzi finanziari nell'ambito dei crediti stanziati. I fondi federali sono versati soltanto dopo lo stanziamento della prestazione cantonale.

<sup>4</sup> In deroga al capoverso 3, la Confederazione, su richiesta, può anticipare la prestazione cantonale se:

- a. in una o più regioni si sono verificati eventi straordinari; e
- b. i fondi ordinari del Fondo cantonale di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per la concessione di mutui.<sup>34</sup>

<sup>5</sup> Il Cantone versa la prestazione cantonale di cui al capoverso 1 nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. In caso contrario, deve rimborsare l'anticipo e la prestazione della Confederazione entro sei anni dal pagamento dell'anticipo.<sup>35</sup>

**Art. 17** Gestione dei fondi federali

<sup>1</sup> Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione e presenta all'UFAG il consuntivo annuale entro fine aprile.

<sup>2</sup> Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. il saldo totale dei fondi cantonali;
- c. gli interessi maturati dei fondi federali e cantonali;
- d. l'utilizzo degli interessi secondo l'articolo 85 capoverso 2 LAgr;

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>31</sup> RS **211.412.11**

<sup>32</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6103).

<sup>35</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU **2017** 6103).

- e. la liquidità;
- f. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.<sup>36</sup>

<sup>3</sup> Esso notifica all'UFAG entro il 15 luglio i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità;
- b. la somma degli aiuti per la conduzione aziendale concessi, tuttavia non ancora versati.<sup>37</sup>

**Art. 18<sup>38</sup>** Termine di disdetta per la restituzione dei fondi federali

Il termine di disdetta per i fondi federali da restituire è di tre mesi.

## Sezione 2: ...

### Art. 19–30

## Sezione 3: Disposizioni finali

**Art. 31** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>39</sup> concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale nell'agricoltura è abrogata.

**Art. 32<sup>40</sup>**

**Art. 33** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>2</sup> La sezione 2 (art. 19–30) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2015.<sup>41</sup>

<sup>3</sup> La durata di validità della sezione 2 (art. 19–30) è prorogata sino al 31 dicembre 2019.<sup>42</sup>

<sup>36</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 14 nov. 2007 (RU **2007** 6211). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

<sup>37</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).

<sup>39</sup> [RU **1998** 312, **2001** 169]

<sup>40</sup> Abrogato dal n. IV 60 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6211).

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 3927).